

EMERGENZA SANITARIA: PROPOSTE PRIORITARIE CONGIUNTE

Le scriventi sigle sindacali si fanno coralmemente promotrici della richiesta di modifica di alcune disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 - decreto “Cura Italia”, considerate prioritarie, nell’auspicio che il Parlamento possa cogliere l’importanza delle osservazioni formulate, in ossequio al principio di equità, certezza del diritto, di legittimo affidamento e buona fede, sanciti dalla Costituzione e richiamati dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.

Intendiamo, in particolare, sottolineare che le integrazioni proposte intendono ripristinare equità di misura tra imprese e professionisti, minata dalla presenza nel decreto di numerose norme impropriamente dedicate ad una sola delle categorie produttive.

Ricordiamo infatti che, oltre che a rappresentare una significativa parte dell’economia del Paese, i professionisti non possono ricevere diverso ed inferiore trattamento rispetto ad altre categorie produttive, in ossequio ai principi di eguaglianza di matrice costituzionale e comunitaria.

In un momento come questo in cui si chiede ai professionisti, e segnatamente agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, uno sforzo interpretativo, divulgativo ed applicativo di norme di particolare complessità, cogenza ed urgenza, come quelle contenute nel decreto in esame, appare vieppiù necessaria la doverosa attenzione alla loro figura. Non chiediamo encomi, sicuramente fuori luogo in un momento di comune responsabilità, ma il costante rispetto di chi si adopera e contribuisce a garantire la continuazione del regolare funzionamento dello Stato.

In breve:

- 1. Modifica all’articolo 27 prevedendo l’erogazione del contributo anche ai lavoratori autonomi iscritti ad altre forme previdenziali quali le casse di previdenza private previste per le professioni ordinistiche. La data indicata al comma 1 deve essere quella del 11/03/2020 e non quella del 23/02/2020 in quanto il decreto che prevede l’emergenza per tutto il Paese ha effetto dal 12/03/2020. Al punto 2/b è stata prevista la possibilità di erogazione del contributo anche sotto forma di credito d’imposta.**
- 2. Modifiche all’articolo 62 prevedendo la sospensione al 31 maggio 2020 anche dei termini di tutti gli adempimenti comunicativi e dichiarativi relativi alla precompilata 2020 compreso invio delle CU. Si chiede altresì di sospendere i tempi e modi di utilizzo dei crediti tributari introdotte dal Decreto fiscale 2020, consentendo di utilizzare i crediti derivanti da dichiarazione dei redditi anche antecedentemente alla presentazione della dichiarazione, così**

come si chiede al punto 1/bis la disapplicazione ISA generalizzata per l'anno 2020 e il rinvio dei termini per l'annualità 2019 (stante le difficoltà di reperimento dati relativi al periodo d'imposta 2019 a fronte dell'emergenza sanitaria in corso). Modificando anche punto 7 del presente articolo, rendendo la procedura prevista più snella ed inserita la sospensione di altri versamenti che riteniamo essere rimasti esclusi ingiustificatamente.

3. Modifiche all'articolo 65, sempre per equità, prevedendo il credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso strumentale, ridotto al 50% anziché il 60% attualmente previsto ma allargato a tutti gli operatori economici indistintamente compreso gli enti non commerciali, enti del terzo settore e le associazioni sportive, abrogando il punto 2 dell'articolo, condizionato al pagamento del relativo canone per salvaguardare anche i proprietari di immobili.
4. Modifiche all'articolo 67 abrogando la previsione di cui al comma 4 per evidente inopportunità, considerato il periodo di emergenza, oltre alla evidente sproporzione della previsione, considerato che a fronte di una sospensione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dell'attività degli enti preposti ai controlli fiscali, si inserisce un differimento dei termini di decadenza di 2 anni per il periodo d'imposta 2015.
5. Modifica all'articolo 19 per equità sociale si chiede che l'importo dell'assegno erogato non sia superiore a quanto previsto rispetto all'importo del contributo per le imprese ed i lavoratori autonomi (art. 27-28-44). La data indicata al punto 8 deve essere quella del 11/03/2020 e non quella del 23/02/2020 in quanto il decreto che prevede l'emergenza per tutto il Paese ha effetto dal 12/03/2020. Stessa previsione deve essere inserita all'articolo 22.

Di seguito articolato con modifiche proposte:

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

| | |
|--|---|
| 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali | 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 11 marzo e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o ad altre forme previdenziali obbligatorie , non titolari di pensione, è |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</p> <p>L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</p> | <p>riconosciuta un'indennità mensile, sino alla cessazione dello stato di emergenza, pari a 600 euro.</p> <p>L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</p> |
| <p>2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p> | <p>2.a INVARIATO</p> |
| | <p>2.b L'indennità di cui al comma 1 può essere concessa anche sotto forma di credito d'imposta senza limite temporale di utilizzo e senza apposizione del visto.</p> |
| <p>Comma 3</p> | <p>INVARIATO</p> |

Osservazioni:

Il comma 2b deve essere applicato anche nei casi di cui all'art. 28.

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

| | |
|---|---|
| <p>1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e</p> | <p>1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.</p> | <p>delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Si sospendono altresì, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, i tempi e modi di utilizzo dei crediti tributari introdotte dal Decreto fiscale 2020, consentendo di utilizzare i crediti derivanti da dichiarazione dei redditi anche antecedentemente alla presentazione della dichiarazione.</p> |
| | <p>1.bis Si dispone la disapplicazione generalizzata per l'anno 2020 degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ed il rinvio dei termini previsti per gli stessi con riferimento all'annualità 2019 ai fini ISA.</p> |
| <p>2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <p>a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente</p> | <p>2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <p>a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i</p> |

| | |
|---|---|
| <p>della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> | <p>predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione dei versamenti contributivi attiene l'intero debito, comprensivo tanto della quota a carico del lavoratore che di quella del datore di lavoro, maturate ed operate sino al 31 maggio 2020;</p> <p>d) relativi alla tassa di vidimazione dei libri sociali.</p> <p>Sono, altresì, sospesi per il periodo indicato i pagamenti, anche rateali, di atti derivanti da attività di controllo, per liquidazione o accertamento, emessi dalle amministrazioni finanziarie.</p> |
| <p>Commi da 3 a 6</p> | <p>INVARIATI</p> |
| <p>7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla</p> | <p>7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, da parte del sostituto d'imposta. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> | |
|--|--|

Osservazioni:

La modifica del comma 1 è volta ad estendere la sospensione degli adempimenti tributari anche alle c.d. Certificazioni uniche (in scadenza il prossimo 31 marzo) e adempimenti inerenti la c.d. precompilata.

La sospensione deve concernere tutti i versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativa del periodo, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, ivi comprese le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e l'intero ammontare del debito contributivo del periodo.

La sospensione deve includere anche il versamento rateale degli avvisi irregolari 36-Bis e controllo formale 36-ter Dpr 600/1973, prevedendo parimenti un termine più ampio dei 12gg attuali per l'invio delle fatture elettroniche.

Art. 65 (Credito d'imposta per immobili ad uso strumentale o commerciale)

| | |
|--|--|
| <p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> | <p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa e arte o professione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, se pagato, di immobili ad uso strumentale o commerciale.</p> |
| <p>2. Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati</p> | <p>ABROGATO</p> |

| | |
|--|-----------|
| 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. | |
| Comma 3 | INVARIATO |

Osservazioni:

La misura deve essere estesa anche ai professionisti oltre che a tutte le categorie economiche non attualmente ricomprese dal decreto compresi gli enti del terzo settore e gli enti sportivi, oltre ad essere estesa a tutte le tipologie di immobili in locazione da parte delle stesse categorie economiche quali capannoni, magazzini non solo C/1.. Il comma 2 deve essere abrogato in quanto vi sono aree geografiche in cui, indipendentemente dalla loro noverazione nell'elenco di cui al DPCM dell'08/03/2020, è stato comunque impossibile garantire lo svolgimento delle attività a tutela della salute.

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

| | |
|---|-----------|
| Commi da 1 a 3 | INVARIATI |
| 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. | ABROGATO |

Osservazioni

Il comma 4 deve essere abrogato, poiché introduce una evidente disparità di trattamento ed integra una chiara lesione del principio di legittimo affidamento.

Articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

| | |
|---|---|
| <p>1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p>3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo</p> | <p>Da riformularsi come da osservazioni</p> |
|---|---|

4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del

| | |
|---|--|
| <p>lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.</p> <p>8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p> <p>9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p> | |
|---|--|

Osservazioni:

Per equità si suggerisce di prevedere un tetto massimo dell'assegno ordinario di integrazione salariale pari all'indennità prevista per le imprese e per i lavoratori autonomi (artt. 27-28-44), anche al fine di per garantire la copertura di tutti i lavoratori. Stessa previsione per articolo 22.

La data del 23 febbraio 2020 deve essere sostituita con 11 marzo 2020 (con particolare riferimento al comma 8).

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC - SIC - UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

Oltre alle proposte di emendamento sopra riportate, si richiede parimenti:

- la proroga complessiva dei termini previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- l'istituzione di un tavolo di coordinamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, volto alla preventiva consultazione del Cndcec e delle associazioni sindacali nelle misure di interesse della categoria.

Si tenga conto, nei limiti di spesa inseriti nel Decreto Cura Italia:

- del diritto soggettivo maturato dai beneficiari, avuto altresì conto delle oggettive difficoltà operative;
- della necessaria prevalenza della sostanza sulla forma nell'interpretazione delle norme, in considerazione dell'emergenza in corso, evitando un'eccessiva burocratizzazione delle procedure.

Roma, 25 marzo 2020

Maria Pia Nucera – Presidente ADC

Andrea Ferrari – Presidente AIDC

Marco Cuchel – Presidente ANC

Amelia Luca – Presidente ANDOC

Antonella La Porta – Presidente FIDDOC

Stefano Sfrappa – Presidente SIC

Giuseppe Diretto - Presidente UNAGRACO

Deborah Righetti - Vicepresidente UNGDCEC

Domenico Posca – Presidente UNICO